

CONVENZIONE PLURIFUNZIONALE
fra i Comuni di
Alluvioni Cambiò Carbonara Scrivia, Piovera, Pontecurone e Sale
(Provincia di Alessandria)

UFFICIO COMUNE

Relazione 2014

del

Responsabile per la prevenzione della corruzione

(articolo 1, comma 14, legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

La presente Relazione viene resa dal sottoscritto Dr. Ercole Lucotti , nella sua qualità di Segretario Comunale - Responsabile della prevenzione della corruzione nei

Comuni di Carbonara Scrivia, Piovera, Pontecurone e di Sale,

Enti associati con il Comune di Alluvioni Cambiò tramite l'istituto della Convenzione di cui all'art.30 del TUEL 267/2000 per la gestione obbligatoria di tutte le funzioni fondamentali, presso i quali il sottoscritto svolge anche le funzioni di Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale di Direttore dell'Ufficio Comune della Convenzione.

Per le seguenti ragioni la relazione relativa all'anno 2014 viene svolta in forma unitaria con riferimento ai 4 Comuni di cui il sottoscritto è titolare della convenzione di segreteria comunale.

Sommario

1. Premessa.....	2
1.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione	2
1.3 Compiti del responsabile della prevenzione della corruzione.....	3
1.4 Anticorruzione e trasparenza.....	3
1.5 Titolare del potere sostitutivo.....	6
1.6 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).....	6
2. La relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione	7
2.1 Gestione dei rischi.....	8
2.2. Formazione in tema di anticorruzione.....	9
2.3. Codici di comportamento.....	10
2.4. Altre iniziative.....	11
2.5. Sanzioni.....	12
3. Pubblicazione della relazione.....	19

1. Premessa

Il legislatore, il 6 novembre 2012, ha approvato la legge numero 190/2012 sulle *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (di seguito legge 190/2012).

La legge 190/2012 considera la corruzione nella sua accezione più ampia.

Il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il legislatore della legge 190/2012 non si riferisce alle sole fattispecie di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale, ma estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e ad ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza:

un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;

l'inquinamento dell'azione amministrativa o anche il solo tentativo.

Con la legge 190/2012, lo Stato ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);

la *Corte di conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;

il *Comitato interministeriale* che elabora linee di indirizzo/direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012) istituito con il DPCM 16 gennaio 2013;

la *Conferenza unificata* Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);

il *Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF)* quale soggetto promotore delle strategie di prevenzione e coordinatore della loro attuazione (art. 1 co. 4 legge 190/2012);

i *Prefetti della Repubblica* che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);

la *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)* che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);

le *pubbliche amministrazioni* che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile della prevenzione della corruzione*.

gli *enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

1.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione

Tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare il proprio *Responsabile della prevenzione della corruzione* (di seguito per brevità “Responsabile”).

Negli enti locali, il Responsabile è individuato preferibilmente nel *segretario comunale*.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, paragrafo 2) ha precisato che nella scelta del Responsabile gli enti locali dispongono di una certa flessibilità che consente loro “*di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate*”.

In pratica è possibile designare un figura diversa dal segretario.

Secondo il DPF la nomina dovrebbe riguardare qualcuno in possesso dei requisiti seguenti: non essere destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna; non essere destinatario di provvedimenti disciplinari; aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.

Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca alla giunta o al consiglio tale funzione (ANAC deliberazione 15/2013).

Presso i Comuni di Carbonara Scrivia, Piovera, Pontecurone e Sale il segretario comunale è individuato “*ope legis* (art.1 comma 7 della Legge 190/2012) Responsabile della prevenzione della corruzione.

1.3 Compiti del responsabile della prevenzione della corruzione

Secondo la legge 190/2012 e le deliberazioni ANAC, il Responsabile svolge prioritariamente i compiti di seguito elencati da inquadrare nella più vasta strategia nazionale di contrasto alla corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di:

proporre all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);

definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;

verificare l’efficace attuazione e l’idoneità del PTCP;

proporre le modifiche del PTCP, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

d’intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

entro il 15 dicembre di ogni anno, deve pubblicare nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo;

nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile deve riferire sull’attività svolta.

1.4 Anticorruzione e trasparenza

In esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (art. 1 co. 35 e 36) il Governo, il 14 marzo 2013, ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

L'art. 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza *“come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza *“è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*.

Il co. 15 dell'art. 1 della stessa legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 della Costituzione ed è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

La trasparenza intesa *“come accessibilità totale delle informazioni”* è lo strumento principale di contrasto alla corruzione individuato dal legislatore della legge 190/2012.

Pertanto, l'analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere da una verifica delle attività finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa

L'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;

E' comunque possibile distinguere le due figure.

Considerato che se tale figura coincide di norma nelle altre pubbliche amministrazioni con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nei Comuni la situazione è complicata dalla somma delle competenze che la legge (le diverse leggi) attribuisce /attribuiscono al segretario comunale, unitamente alle competenze attribuite per via regolamentare ed organizzativa specie nei Comuni piccoli e piccolissimi. In particolare l'art.5 del decreto 33/2013 di fatto esclude che il Responsabile della trasparenza possa essere il Segretario comunale, perché il medesimo risulta essere titolare del potere sostitutivo in materia di procedimento amministrativo ai sensi dell'art.2 comma 9bis della Legge 241/1990 ;

Preso atto di tale incompatibilità di fatto e della necessità di presidiare e garantire l'istituto dell'accesso civico di cui all'art.5 del D.Lgs. 33/2013 nei Comuni associati è stata operata la scelta di distinzione delle figure determinando il seguente assetto delle competenze:

- Presso i Comuni di Pontecurone e di Sale responsabile per la trasparenza è stata nominata la funzionaria Sig. ra Gabriella Camata, Responsabile del servizio amministrativo di tali Comuni;
- Presso il Comune di Carbonara Scrivia , responsabile per la trasparenza è stata nominata la funzionaria Sig. ra Veronica Tondo responsabile del centro di competenza amministrativo/contabile di Carbonara Scrivia
- Presso il Comune di Piovera , responsabile per la trasparenza è stato nominato il funzionario Sig. Pairoto Francesco, responsabile centro di competenza amministrativo/contabile di Piovera;

Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV

all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa

A norma dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

“Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”.

Secondo l'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è di norma *una sezione* del PTPC.

Il PTTI 2014-2016 è stato approvato contestualmente al PTPC con distinte deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali, esecutive ai sensi di legge, entro il termine del 31 gennaio 2014 da ciascuno dei 4 Comuni associati.

1.5 Titolare del potere sostitutivo

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “*istanza di parte*”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA e del PTCP.

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il “*titolare del potere sostitutivo*”.

Il titolare del potere sostitutivo è il dirigente cui il privato può rivolgersi in caso di colpevole inerzia degli uffici affinché, “*entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario*” (art. 2 co. 9-ter legge 241/1990).

Il titolare del potere sostitutivo ha l’onere di comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno, all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Presso i Comuni di Carbonara Scrivia, Piovera, Pontecurone e Sale il segretario comunale è individuato “*ope legis (art.2 comma 9 bis – 2° periodo- della Legge 241/1990)*”titolare del potere sostitutivo” in quanto unica figura apicale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche in argomento.

1.6 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dall’ANAC in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72. Preliminarmente il Dipartimento della Funzione Pubblica ne aveva licenziato lo schema predisposto secondo le direttive del *Comitato Interministeriale* di cui al DPCM 16 gennaio 2013.

Sulla scorta di contenuti, indirizzi e prescrizioni del PNA, è il Responsabile per la prevenzione della corruzione che ha il compito di proporre all’approvazione il PTPC.

La competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla giunta, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014).

Il PTPC 2014-2016 è stato approvato con distinte deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali, esecutive ai sensi di legge , entro il termine del 31 gennaio 2014 da ciascuno dei 4 Comuni associati.

L’attività di adeguamento del PTPC per il triennio 2015-2017 sarà terminata in tempo utile per l’approvazione entro il 31 gennaio 2015.

2. La relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione

Oggetto del presente lavoro è la relazione annuale “*recante i risultati dell’attività svolta*” dal Responsabile anticorruzione.

La relazione è prevista dal co. 14, paragrafo III, dell’art. 1 della legge 190/2012.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72), a pagina 30 descrive i contenuti di tale relazione.

In particolare, il PNA individua un “*nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione*” con riguardo ai seguenti ambiti:

gestione dei rischi: azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione; controlli sulla gestione dei rischi di corruzione; iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione;

formazione in tema di anticorruzione: quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore; tipologia dei contenuti offerti; articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione; articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione;

codice di comportamento: adozione delle integrazioni al codice di comportamento; denunce delle violazioni al codice di comportamento; attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento;

altre iniziative: numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi; esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; forme di tutela offerte ai *whistleblowers*; ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione; rispetto dei termini dei procedimenti; iniziative nell’ambito dei contratti pubblici; iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale; indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive;

sanzioni: numero e tipo di sanzioni irrogate.

2.1 Gestione dei rischi

rischio è uno dei temi principali affrontati con il PTPC 2014-2016

Le attività di analisi dei rischi secondo i criteri fissati dal PNA sono state coordinate dal sottoscritto Responsabile .

La gestione del rischio è stata sviluppata nelle fasi seguenti:

- A. identificazione del rischio;
- B. analisi del rischio;
 - B1. stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
 - B2. stima del valore dell'impatto;
- C. ponderazione del rischio;
- D. trattamento.

2.2. Formazione in tema di anticorruzione

Nell'anno 2014 la formazione ha seguito i seguenti percorsi :

- ✓ costante azione di sensibilizzazione da parte del Direttore dell'Ufficio Comune nei confronti dei Responsabili dei servizi e dei centri di competenza dell'Ufficio Comune della Convenzione Plurifunzionale sui temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
- ✓ Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Provincia di Pavia in data 25/26 giugno 2014 - Relatore il Dottor Vincenzo Tedesco dell'Università di Pisa -di tutti i suddetti Responsabili di Servizio e di Centro di Competenza dell'Ufficio Comune della Convenzione e segnatamente dei Signori (tutti dipendenti di categoria D apicale presso gli Enti associati):

Dott. Paolo Bonissone

Dott.ssa Paola Brera

Sig.ra Gabriella Erminia Camata

Geom. Luciano Cella

Geom. Roberto Fossati

Arch. Fabrizio Furia

Arch. Dario Grassi

Rag. Francesco Pairoto

Rag. Veronica Tondo

- ✓ Distribuzione a tutto il personale dell'Ufficio Comune (quindi a tutti i dipendenti dei Comuni associati) di fascicolo formativo/informativo cartaceo contenente :
 - a) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/20132, n. 62)
 - b) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
 - c) Codice disciplinare
 - d) Estratto Libro II Titolo II Codice Penale "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.
- ✓ Svolgimento di incontro formativo in data 19 novembre 2014 rivolto a tutti i dipendenti dei Comuni associati – Relatore il Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dr. Ercole Lucotti. Nel corso dell'incontro somministrazione al personale, suddiviso in gruppi informali ,di test di verifica comportamentale .

2.3. Codici di comportamento

A norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il nuovo *Codice di comportamento* dei dipendenti pubblici.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori, *“con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”*, un proprio *Codice di comportamento*;

I Codici di comportamento “aziendali” dei dipendenti dei Comuni associati sono stati approvati con distinte deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali, esecutive ai sensi di legge , nel mese di dicembre 2013 da ciascuno dei 4 Comuni associati.

I Codici di comportamento degli Enti associati sono conformo agli indirizzi espressi dall'ANAC (deliberazione 75/2013).

I Codici di comportamento sono stati trasmesso all'ANAC secondo le modalità del comunicato web del 25 novembre 2013 (comunicazione del link al Codice di comportamento pubblicato sul sito web dell'ente).

Nel corso del 2014 non si sono registrate denunce per violazioni dei Codici di comportamento in alcuno dei Comuni associati .

2.4. Altre iniziative

- a) Le Giunte Comunali dei Comuni associati hanno proceduto , su impulso ed iniziativa del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ad approvare apposito Regolamento per lo svolgimento di attività di incarichi extra istituzionali del personale dipendente, dando atto che il medesimo costituisce integrazione del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , nonché strumento organizzativo di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- b) Nel corso dell'anno non sono stati negati incarichi extraistituzionali a dipendenti per incompatibilità o improcedibilità. Risulta autorizzato un solo incarico extraistituzionale di carattere occasionale (durata 2 mesi) a favore di titolare di P.O. (rag. Veronica Tondo) del Comune di Carbonara Scrivia ,aderendo a richiesta del Comune di Montemarzino ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004.e consistente in “attività di supporto all'ufficio di ragioneria presso il Comune di Montemarzino.”
- c) La rotazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio nei piccoli Enti risulta particolarmente o difficile da attuare per il limitato novero di professionalità disponibili. La riconversione delle competenze da un settore di attività all'altro non è sempre agevole e può determinare fenomeni di disservizio. In sede di attuazione pluriennale del PTPC si cercherà di ovviare o, almeno, di mitigare tale criticità. Gli incarichi a livello intercomunale sono relativamente recenti in quanto risalenti in alcuni casi a fine 2011, in altri casi ad inizio 2013 e comportano necessariamente una adeguata tempistica di adattamento alle modalità del lavoro in forma associata.
- d) Nel corso dell'anno non si sono verificati procedimenti disciplinari, né si è dato corso ad attività ispettive.

2.5. Sanzioni

Nel corso del 2014 non sono stati avviati procedimenti sanzionatori secondo la legge 190/2012 o secondo i decreti attuativi della stessa legge.

2.6 Proposta integrazione del PTPC

Riprendendo la traccia contenuta nella prima proposta di Piano redatta dal sottoscritto in data 26/03/2013, quindi precedente al Piano Nazionale Anticorruzione che, si ricorda, è stato approvato dall'ANAC in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72, alla luce anche dei recenti fatti di corruzione che hanno interessato Expo 2015, Venezia ed il Mose, sino alla Capitale d'Italia, nonché della recente pubblicazione del rapporto annuale dell'organizzazione internazionale Transparency 2014 che segna una condizione stabile per il nostro Paese; ultima nella classifica dei Paesi UE, si reputa doveroso proporre l'integrazione del Piano con una essenziale sezione riservata al comportamento degli Amministratori Locali.

In tal modo si ritiene di colmare in parte la contraddizione presente nel P.N.A., tutto rivolto a monitorare i comportamenti dei dipendenti pubblici senza tener conto del nesso dialettico, purtroppo a volte perverso, che collega i medesimi agli amministratori pubblici.

La proposta è del seguente tenore:

Comportamento degli Amministratori

Gli amministratori locali conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli Enti Locali per quanto attiene ai doveri ed allo stato giuridico ed in applicazione del principio della distinzione fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e la funzione di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

Essi sono altresì tenuti all'osservanza del Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, approvato dal Consiglio d'Europa (allegato in Appendice al presente Piano)

Allegato alla proposta di Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione

Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali

Preambolo

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del consiglio d'Europa,

Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;

Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;

Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;

Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;

Persuasamente che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;

Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione;

Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;

Persuasamente che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l'importanza di quest'ultima;

Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l'insieme dell'azione dell'eletto;

Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;

Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media ;

Ribadendo infine che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tale senso nella Carta europea dell'Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale;

Prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l'integrità degli eletti locali e regionali:

TITOLO I – CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 – Definizione dell'eletto

Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 – Definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 – Oggetto del Codice

L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 – Primato della legge e dell'interesse generale

Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto .

Articolo 5 – Obiettivi dell'esercizio del mandato

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 – Esercizio del mandato

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III – OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo I - Accesso alla funzione

Articolo 7 – Regole in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.

Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 – Esercizio della funzione

Articolo 8 – Clientelismo

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 – Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 – Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.

L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 – Cumulo

L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.

L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscono di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.

L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 – Esercizio delle competenze discrezionali

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 – Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 – Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L'eletto si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 – Cessazione di funzioni

Articolo 15 – Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni;

- *in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;*
- *in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;*
- *in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.*

TITOLO IV – MEZZI CONTROLLO

Capitolo 1 – Accesso alla carica

Articolo 16 – Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 – Esercizio della funzione

Articolo 17 – Dichiarazione d'interesse

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 18 – Rispetto dei controlli interni ed esterni

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di questa autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V – RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 – Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 – Assunzione del personale

L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 – Rispetto della missione dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 – Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII – RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dei mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazione sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII – INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 – Diffusione del Codice presso gli eletti

L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 – Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

3. Pubblicazione della relazione

Per previsione dell'art. 1 co. 14 della legge 190/2012, la presente relazione viene pubblicata sul sito web dei Comuni associati, trasmessa ai Sindaci ed alle Giunte, quali organi di indirizzo politico competenti per l'anticorruzione, nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica unitamente al PTPC di prossimo aggiornamento ed approvazione (PNA pag. 30).

4. Postafazione

Chi scrive è consapevole dei contenuti della comunicazione datata 25 novembre 2014 sul sito dell'A.N.A.C., la quale è del seguente tenore.

“”L'Autorità intende valorizzare, ai fini dell'analisi sulle misure adottate dalle amministrazioni per la prevenzione della corruzione, le relazioni che i Responsabili della prevenzione della corruzione predispongono, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012, entro il 15 dicembre di ogni anno.

In questa prospettiva, l'Autorità renderà disponibile, con successivo comunicato, un modello standard per l'elaborazione della relazione.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1, p. 30), il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblica sul sito istituzionale la relazione annuale che contiene il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.

*Conseguentemente, la relazione dovrà essere predisposta e pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni amministrazione entro il **31 dicembre 2014**.*

Dati e documenti relativi alla relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione inviati all'Autorità via mail, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria non saranno presi in considerazione dall'Autorità.””

Poiché a tutt'oggi -10 dicembre 2014- il suddetto modello standard non risulta ancora disponibile, il sottoscritto ha predisposto la propria relazione relativa all'anno 2014 in forma libera in ossequio al disposto di legge (art.1 comma 14 legge 190/2012) e provvede a pubblicare in data odierna la medesima sul sito istituzionale dei Comuni di Carbonara Scivvia, Piovera, Pontecurone e Sale.

Data 10 dicembre 2014

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione

Dottor Ercole Lucotti